

non ho inteso mai che un Codice, pella forma, possa influire nel senso di operare variazione su ciò che attacca i diritti fondamentali dei poteri dello Stato.

Contro di me io non accetto altre obiezioni, se non quelle che sorgono dallo Statuto.

Lo Statuto, o signori, segna il limite di tutti i poteri dello Stato, non il Codice di procedura penale, le cui disposizioni non possono seriamente opporsi come inducenti limitazioni di attribuzioni a quel potere legislativo, che ha facoltà di abrogarlo tutto quanto.

Lo Statuto così si esprime all'articolo 8: « Il Re può fare grazia e commutare le pene, » non ha mai detto che al re appartenga il far leggi di amnistia, che sono ben altra cosa della grazia e della commutazione di pena.

Pare che attualmente il mio discorso possa fare a taluno l'impressione che io metta avanti cose non mai dette, e pare che taluno si meravigli come possano queste discussioni farsi sul serio.

Eppure, o signori, credete voi che io non abbia pronta la migliore giustificazione di quello che sostengo, e che, piuttosto che cercare riscontro negli scrittori francesi ed inglesi e nella legislazione francese ed inglese, e piuttosto che trarre argomento dal perchè si presentò o non si presentò altra volta una petizione, o dal perchè fu presentata dai tali deputati piuttosto che da altri, io non sia tanto sicuro di quello che dico da non potervi dimostrare che la mia proposta è costituzionalissima?

Credete voi che possa aversi migliore interpretazione dell'articolo 8 dello Statuto di quella che all'articolo 8 diede quello stesso illustre e magnanimo principe che lo largì? Non credo che vi possa essere interpretazione più autorevole di quell'articolo che il fatto proprio di quel Re che largì lo Statuto all'Italia.

Quando io adunque avrò dimostrato che re Carlo Alberto e i suoi ministri nel fare atti d'amnistia non credevano affatto d'avere un diritto proprio di prerogativa reale, ma di esercitare un diritto delegato dal Parlamento, tutte le questioni pregiudiziali e tutte le apprensioni scompariranno.

Ebbene, signori, io vi ricorderò che il 2 agosto 1848, in circostanze che ognuno di voi ben conosce, fu pubblicata la seguente legge:

« Il Senato e la Camera hanno adottato, e noi abbiamo sanzionato:

« *Articolo unico.* Il Governo del re è investito durante l'attuale guerra dell'indipendenza di tutti i poteri legislativi ed esecutivi, e potrà quindi con semplici decreti reali e sotto la responsabilità ministeriale, salve le istituzioni costituzionali, fare tutti gli atti che saranno necessari per la difesa della patria e delle nostre istituzioni. »

Dopo questa legge si pubblicò un decreto, 14 ottobre 1848, firmato Carlo Alberto, e contrassegnato dai ministri Pinelli e Di Revel i quali certo non erano

uomini che volessero pregiudicare i diritti della Corona. Il decreto dice così: « Valendoci (noti la Camera le parole della premessa) *Valendoci delle facoltà straordinarie attribuite al nostro Governo dalla legge 2 agosto prossimamente passato* abbiamo ordinato, ecc. — Articolo 1. Cesserà intieramente qualunque effetto delle sentenze pronunziate per fatti politici posteriormente al 1° gennaio 1821 sino alla promulgazione dello Statuto, salvi però i diritti che in conseguenza di quelle si fossero acquistati o devoluti ai terzi. »

Ebbene, signori, dove sono tutte le apprensioni per la temuta invasione delle prerogative reali, quando voi vedete che il re Carlo Alberto, quello stesso che dà lo Statuto, volendo fare una amnistia, non la fa per diritto proprio, ma bensì valendosi della facoltà deferita dal Parlamento? Il fondatore del nostro diritto costituzionale volendo dare un'amnistia dichiara non poterlo che per la delegazione straordinaria de' poteri legislativi fattagli dal Parlamento, e voi deputati della Camera elettiva negate alla Camera il diritto della iniziativa ed al Parlamento il diritto di far leggi di amnistia.

In quanto a me sarò sempre contento di avere adempiuto oggi al debito di cittadino, cercando di riparare una strana anomalia che da tutti si lamenta, ed al debito di deputato, sostenendo colla debolezza delle mie forze i diritti che appartengono alla Camera, senza menomamente invadere quelli della Corona. (Bravissimo! a sinistra ed al centro)

PRESIDENTE. È stato inviato un ordine del giorno firmato dai deputati Sineo, La Porta, e Speciale così concepito:

« La Camera, considerando che colla proclamazione del regno d'Italia, cessarono di aver efficacia le condanne politiche pronunziate contro coloro che cospirarono o insorsero contro i Governi precedenti, approva la questione pregiudiziale sulla proposta Cancellieri. »

Pongo ai voti prima di tutto la questione pregiudiziale degli onorevoli Basile e Crispi.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sulla questione pregiudiziale?

SINEO. È una nuova questione, non è la stessa.

ERRANTE. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Errante per una mozione d'ordine.

ERRANTE. L'articolo 44 del regolamento dice che, trattandosi di una proposta di legge, ha diritto di parlare il proponente, poi un altro contro, e di nuovo il proponente per rispondere. Io credo che noi non possiamo discutere sull'ordine del giorno, perchè il medesimo includerebbe un'altra questione che non forma oggetto di quella proposta. Ove si trattasse che già fosse stata presa in considerazione, e si trattasse di